

**partners**

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

**associati**

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 25 Marzo 2008

**Circolare: ASSEGNI TRASFERIBILI E LIBRETTI AL PORTATORE**

**Priorità: MOLTO IMPORTANTE**

**DAL 30 APRILE 2008** si applicheranno le nuove norme antiriciclaggio che hanno un importante impatto sugli assegni bancari e sui libretti al portatore.

**1 ASSEGNI BANCARI O POSTALI**

**1.1 ASSEGNI NON TRASFERIBILI**

**Dal 30 aprile 2008 ogni assegno di regola sarà non trasferibile** salvo quanto previsto al punto 1.2.

**In particolare gli assegni che sono emessi per importi pari o superiori a euro 5.000 dovranno essere obbligatoriamente sempre non trasferibili.**

**In ogni caso, ogni assegno dovrà recare sempre l'indicazione del beneficiario.**

**Gli assegni "a me medesimo" potranno ancora essere emessi per qualsiasi somma, ma potranno essere incassati solo da chi li emette.**

**1.2 ASSEGNI TRASFERIBILI**

L'emissione di assegni trasferibili sarà consentita soltanto:

- **per importi fino a 4.999,99 euro.**
- **ogni girata dovrà obbligatoriamente recare il codice fiscale del girante.**

**La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e L'ASSEGNO IMPAGABILE.**

**La girata è nulla e l'assegno impagabile anche qualora il girante sia privo di codice fiscale (soggetto non residente) o il codice fiscale indicato sia errato.** È sufficiente un'unica girata errata ad annullare tutte le altre: la girata nulla inficerà anche quelle che seguono.

Le banche dal 30 Aprile 2008 emetteranno dei nuovi carnet di assegni:

- se non si specifica altrimenti, i nuovi carnet di assegni saranno già predisposti con l'indicazione "non trasferibile";
- per avere, invece, un nuovo carnet di assegni trasferibili (da utilizzare con i limiti di cui al punto 1.2 suddetto) occorre presentare una richiesta scritta alla propria banca; in tal caso, per ogni assegno trasferibile si paga l'imposta di bollo di 1,5 euro.

**I vecchi carnet di assegni potranno ancora essere utilizzati dopo il 30 Aprile 2008, ma rispettando i nuovi limiti:**

- **assegni con l'indicazione di "non trasferibile" per ogni tipo di importo;**
- **assegni trasferibili solo per importi fino a 4.999,99 euro e inserendo il codice fiscale del girante nella girata.**

Sui vecchi carnet di assegni, qualora si intenda fare la girata, non occorre pagare l'imposta di bollo di 1,5 euro, anche se l'assegno è emesso o incassato dopo il 30 aprile 2008.

In ogni caso, la normativa prevede che gli assegni trasferibili per importi pari o superiori ad euro 5.000, aventi data di emissione antecedente al 30 aprile 2008 ed incassati dopo tale data, saranno considerati comunque regolari.

**Gli assegni emessi dopo il 30 aprile 2008 per importi pari o superiori a euro 5.000 senza la clausola di non trasferibilità saranno pagati dalle banche ma saranno soggetti a sanzione (da 1% a 40% dell'importo).**

### **NOTA IMPORTANTE**

In relazione al fatto che omissioni ed errori possono costare la nullità della girata e quindi il mancato incasso dell'assegno, d'ora in avanti **vi consigliamo molto caldamente di:**

- **emettere sempre e solo assegni non trasferibili;**
- **non accettare in pagamento assegni girati;**
- **non accettare assegni intestati a "me medesimo" e poi girati dall'emittente.**

In particolare, **deve essere evitata la situazione in cui si accettano in pagamento prima del 30 aprile 2008:**

- **assegni girati, posdatati con data successiva al 30 Aprile 2008;**
- **assegni girati, emessi con data antecedente al 30 Aprile 2008 ma incassati dopo il 30 Aprile 2008.**

In tali casi, infatti, bisogna porre la massima attenzione, giacché **la mancata o errata indicazione del Codice Fiscale del girante renderebbe l'ASSEGNO NON PAGABILE.**

Per contro, **possono essere accettati assegni non trasferibili anche se posdatati:** Vi ricordiamo, infatti, che l'assegno posdatato non è illegale, bensì irregolare (fiscalmente) e la sua irregolarità può essere sanata con l'applicazione dei bolli ai sensi di legge.

Vi ricordiamo che **la suddetta normativa si applicherà anche ad assegni circolari cambiali e vaglia postali.**

## **2. UTILIZZO DENARO CONTANTE**

E' vietato ogni pagamento o trasferimento di denaro contante per somme uguali o superiori a euro 5.000.

## **3. LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE - BANCARI E POSTALI**

**Tutti i libretti di deposito al portatore emessi prima del 30 aprile 2008 con saldo pari o superiore a euro 5.000 dovranno essere estinti o ridotti a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.**

In caso di trasferimento dei libretti di deposito al portatore, il cedente dovrà comunicare entro 30 giorni alla banca o a Poste italiane Spa i dati identificativi dell'acquirente e la data del trasferimento.

**Il superamento del limite del saldo è punito con una sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo stesso.**

La mancata comunicazione del trasferimento da parte del cedente e la mancata regolarizzazione entro il 30 giugno 2009 sono invece punite con una **sanzione dal 10% al 20% del saldo.**

Tutti i libretti di deposito bancari o postali al portatore aperti dopo il 30 aprile 2008 non potranno avere un saldo uguale o superiore a 5.000 euro.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento al riguardo e Vi salutiamo cordialmente.

*Renato Meneghini Luisa Moroso Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina*